

## TRIBUNALE DI CATANZARO

## Procedure Concorsuali

PROCEDURA DI SOVRAINDEBITAMENTO EX L. N. 3/2012

Il Giudice,

letto il ricorso promosso ROCCA RAMONA (RCCRMN85L47C352B

ui sensi della legge 3/2012 e successive modifiche (procedura di composizione della crisi da sovra indebitamento);

ha emesso il seguente

## DECRETO

Rilevato che **ROCCA RAMONA** ha proposto un piano del consumatore per la composizione della crisi da sovraindebitamento ex art. 7 della legge 3/2012;

letta la relazione depositata dal professionista delegato dall'Organismo di Composizione della Crisi, avv. Alessandro Ferrari, conforme alle previsioni dell'art. 9, comma 3bis, l. 3/2012, così come modificato dalla legge 176/2020 citata;

dato atto che al piano sono stati allegati tutti i documenti elencati all'art. 9, l. 3/2012 e ss. modifiche (anche tenendo conto delle modifiche apportate dalla legge 176/2020 sopra citata); dato atto che si è costituito il creditore Compass Banca s.p.a. formulando osservazioni al piano (di cui si dirà *infra*);

che all'udienza del 15.11.2022 il giudice assegnava termine a parte ricorrente per il deposito di memorie difensive e termine al creditore costituito per repliche, rinviando all'udienza dell'11.1.2023;

che a tale udienza, intervenuto il mutamento dell'organo giudicante, il creditore, non avendo avuto la possibilità di accedere al fascicolo telematico, chiedeva termine per replicare alle note depositate dal difensore della ricorrente e dal gestore, di conseguenza il giudice assegnava termine alle parti e rinviava all'udienza del 9.2.2023;

che a tale udienza le parti si riportavano ai propri atti insistendo nelle rispettive richieste e il giudice riservava la decisione sull'omologa;

ritenuto che ricorra lo stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 6, comma 2 lett. a), legge 3/2012 e ss. modifiche;

rilevato che, in punto di qualificazione del debitore istante, il piano è stato depositato da soggetto consumatore non assoggettato, né assoggettabile, alle vigenti procedure concorsuali disciplinate dal R.D. 267/1942 (L. Fall.), avendo la ricorrente contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;

verificata la regolarità delle comunicazioni del decreto di fissazione dell'udienza per l'omologa effettuate dal professionista;

rilevato che sono state presentate osservazioni da Compass Banca S.p.A. la quale: (i) ha contestato la fattibilità della proposta in quanto le risorse messe a disposizione dei creditori deriverebbero unicamente dalla riscossione della quota anticipabile maturata a titolo di TFR e ha dedotto la genericità della ricostruzione delle cause dell'indebitamento operata dal gestore; (ii) ha evidenziato la sussistenza della colpa grave in capo alla debitrice per aver assunto obbligazioni pur nella consapevolezza delle proprie (insufficienti) risorse economiche, con ciò in definitiva abusando dello strumento creditizio; (iii) ha dedotto (invero in modo indimostrato) che il soggetto finanziatore abbia correttamente eseguito la verifica del merito creditizio prima di concedere il finanziamento; (iv) ha contestato la convenienza e la durata del piano poiché, sotto il profilo del quantum offerto, il piano prevede una percentuale di soddisfacimento dei creditori chirografari irrisoria (pari al 10,43%) e, sotto il profilo temporale, sarebbe incerto il tempo di erogazione delle somme in favore dei creditori;

quanto alle eccezioni sollevate dal creditore opponente, deve rilevarsi che:

la relazione dell'OCC unitamente all'esame dei numerosi documenti depositati in atti consente invero una ricostruzione tutt'altro che generica dei tempi e delle cause del sovraindebitamento; se da un lato è vero che la ricorrente ha avuto negli anni una certa propensione a fare ricorso al credito al consumo, cionondimeno è vero che fino al 2017 la stessa è sempre riuscita ad onorare i debiti contratti; inoltre emerge in modo inequivocabile dagli atti come la situazione di sovraindebitamento sia stata determinata dalla necessità di sopperire alle primarie esigenze familiari; ciò è reso evidente da seguenti indici: la ricorrente, anche in costanza di matrimonio, era l'unica. con il reddito derivante dalla propria attività lavorativa. a contribuire in modo continuativo ai bisogni della famiglia; dal 2008 ha, infatti, svolto mansioni di operatrice di *call center*, con contratto *part-time*, e con retribuzione netta oscillante tra 800,00 e 900,00 € mensili; il marito non ha mai avuto un'occupazione stabile e le condotte violente poste in essere nei

confronti della moglie (dato ricavabile dalla sentenza di separazione in atti) hanno infine determinato la disgregazione del nucleo familiare; con i modesti redditi percepiti la ricorrente si è dovuta far carico del mantenimento delle due figlie nate nel 2013 e nel 2015; risulta dagli atti che sulla già complicata vicenda familiare abbiano inciso ulteriori imprevisti quali la malattia della secondogenita e l'intervento del marito (nel novembre del 2016);

rilevato in ogni caso che la legge 176/2020 ha ridimensionato il concetto di meritevolezza all'ipotesi in cui il consumatore abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode (art. 2bis, lett. d-ter, introdotto dalla legge 176/2020);

tenuto conto che si tratta dello stesso concetto previsto all'art. 69 CCII (la cui entrata in vigore è prevista per il 1.9.2021) nel disciplinare le condizioni soggettive ostative all'accordo di ristrutturazione dei debiti del consumatore;

ritenuto che nel valutare l'assenza di colpa grave occorre tenere conto del fatto che il sovraindebitamento non è un fenomeno istantaneo ma è il frutto di un percorso di graduale indebitamento in cui, ad un'errata valutazione delle proprie capacità finanziarie, non corrisponde necessariamente una condizione di colpa grave nell'assumere obbligazioni; appare poi suscettibile di positiva valutazione la circostanza che i finanziamenti contratti, anche ove implicanti uno sforzo economico astrattamente superiore alle proprie disponibilità, siano stati determinati anche dalla necessità di dover estinguere il debito derivante da precedenti finanziamenti;

ritenuto dunque che nel caso di specie non possa sostenersi che la debitrice abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;

va poi rilevato come dalla documentazione in atti emerga inequivocabilmente che Compass Banca non abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore e, conseguentemente, non può far valere cause di inammissibilità della proposta od opporsi alla stessa ex art. 12, comma 3-ter, l. 3/2012;

invero, risulta che la ricorrente abbia contratto in data 14.6.2016 un prestito con Compass banca quando aveva già in essere un contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio stipulato in data 14.4.2014 con Banca di Sassari s.p.a. per il quale corrispondeva rate mensili da € 153,00, e un contratto di finanziamento stipulato il 27.5.2015 con Agos Ducato s.p.a. per il quale corrispondeva rate mensili di € 254,00.

Tale dato, valutato alla luce del reddito della ricorrente (che è sostanzialmente rimasto invariato negli anni, svolgendo la ricorrente la medesima attività lavorativa sin dal 2008), dà contezza del fatto che il creditore non abbia correttamente atteso alla verifica del merito creditizio del debitore,

poiché un corretto calcolo del rapporto rata/reddito avrebbe reso evidente che quel finanziamento non poteva essere concesso;

ritenuto inoltre che la presente procedura di indebitamento possa aver riguardo anche al credito oggetto di cessione volontaria in quanto – al pari del restante patrimonio – lo stesso costituisce una risorsa che può essere posta a disposizione di tutti i creditori concorsuali, come esplicitamente disposto dal comma 1bis dell'art. 8 l. 3/2012 introdotto dalla legge 176/2020 ai sensi del quale "La proposta di piano del consumatore può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, secondo periodo";

dato atto che l'esposizione debitoria complessiva ammonta a € 60.055,88;

rilevato che il piano proposto prevede:

il pagamento dell'OCC in via integrale e con risorse messe a disposizione della ricorrente dalla sorella, e dunque con finanza esterna;

il pagamento integrale dei creditori privilegiati (Agenzia delle Entrate e Stampa Libera a.r.l.);

il pagamento nella misura del 10,4% dei creditori chirografari;

rilevato che la debitrice è titolare solo di redditi da lavoro pari a € 9.915,12 (dato rilevato dalla C.U. 2020) e che tali entrate all'evidenza devono essere destinate al sostentamento suo e delle figlie; che metterà quindi a disposizione dei creditori la somma complessiva € 7.134,26, pari alla quota anticipabile maturata dalla lavoratrice a titolo di t.f.r., e accantonata sul conto individuale dell'istante presso il Fondo di tesoreria I.N.P.S. (si tratta della quota del 70% di € 10.191,80);

che il pagamento avverrà in unica soluzione non appena il datore di lavoro erogherà le somme, e comunque in un arco di tempo che il gestore stima non superi due anni dall'omologa;

ritenuto quindi che ricorrano le condizioni di legge per l'omologa del piano del consumatore ex art. 12bis, comma III, l. 3/2012 e ss. modifiche;

considerato che il professionista incaricato alla gestione della crisi dovrà risolvere le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione del piano e vigilare sull'esatto adempimento dello stesso ex art. 13 l. 3/2012;

ritenuto che sia necessario disporre che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito del Tribunale, nella relativa sezione, a cura dell'OC.C. e a spese del ricorrente (art. 12bis, III comma, 1. 3/2012 e ss. modifiche),

visti gli artt. 7 e ss. della legge 3/2012 così come successivamente modificata;

## P.Q.M.

- omologa il piano del consumatore predisposto da ROCCA RAMONA (RCCRMN85L47C352B), alle condizioni e nel rispetto dei termini indicati nella proposta di piano in atti;
- 2. dispone:
- a) che siano sospese, fino a completamento del Piano del Consumatore omologato, eventuali azioni individuali dei creditori e ogni diverso pagamento per crediti anteriori alla presentazione del piano;
- b) lo scioglimento del contratto di finanziamento con cessione dello stipendio stipulato da parte ricorrente con Banca di Sassari S.p.A. (oggi Bibanca s.p.a.) del 14.10.2014 con cristallizzazione del debito residuo alla data di deposito del presente provvedimento
- c) il divieto per il ricorrente di sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito), la sospensione dell'efficacia di quelli eventualmente posseduti, e il divieto di accesso al mercato del credito in ogni sua forma, per tutta la durata del piano;
- d) che la debitrice effettui i pagamenti nella misura e secondo le modalità indicate nel piano;
- e) delega l'avv. Alessandro Ferrari, professionista gestore della crisi incaricato dall'Organismo di composizione della crisi, alla funzione di vigilanza sul corretto adempimento del piano e sul rispetto degli impegni assunti dal ricorrente; onera lo stesso di verificare l'esecuzione della tempestiva richiesta di erogazione dell'anticipazione del t.f.r.;
- f) l'attribuzione al Gestore della crisi incaricato del potere di accesso per la consultazione dei movimenti bancari del conto corrente di accredito dello stipendio e di pagamento dei debiti, come derivanti dal piano omologato, al fine di controllare l'esatto adempimento del piano del consumatore, nonché degli obblighi e dei poteri di cui all'art 13 della legge n. 3/2012;
- g) che il presente piano sia comunicato alla Banca d'Italia e agli altri organismi istituzionali in materia di erogazione e controllo del credito;
- h) in ordine alla pubblicità di cui all'art. 12*bis* L. n. 3/2012, che il presente decreto di omologa sia pubblicato, a cura dell'O.C.C. ed a spese dei ricorrenti, sul sito del Tribunale di Catanzaro, nella relativa sezione.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti.

Catanzaro 13.5.2023

Il Giudice